



DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI .

DIRETTIVA AMMINISTRATIVA.

Con la presente direttiva si ritiene opportuno assumere un indirizzo generale rivolto agli uffici in merito alle materie in oggetto.

In base all'art. 22, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono considerati interessati, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento cui si richiede di accedere.

I verbali delle sedute del Consiglio provinciale, tenutesi in seduta pubblica, sono immediatamente accessibili da chiunque e sono pubblicati all'albo; quelli delle sedute non pubbliche sono accessibili ai soggetti richiedenti su richiesta motivata con indicazione espressa dell'interesse sussistente.

La Giunta opera esclusivamente con deliberazioni collegiali che sono pubblicate all'albo mentre può esprimere indirizzi nei confronti degli uffici in termini di avvio dei procedimenti interni.

I consiglieri provinciali hanno un generale diritto di accesso ai documenti ai fini dell'esercizio del proprio mandato senza necessità di particolari motivazioni.

Sono esclusi dal diritto di accesso, sia a consiglieri che a terzi, i seguenti atti:

- **le note e gli appunti personali non aventi carattere ufficiale e non riconducibili alla nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22, comma 1, lett. d) della legge 7 agosto 1990, n. 241;**
- **le e-mail tra uffici interni dell'Ente aventi mero carattere interlocutorio;**
- **pareri, atti difensivi e corrispondenza redatti dai legali, dai professori del libero foro, in relazione a rapporti di consulenza con le P.A. aventi ad oggetto liti in potenza o in atto che, salvo il parere del professionista non sfoci in una determinazione amministrativa, rimane caratterizzato da riservatezza per tutta la durata del contenzioso di riferimento.**

La limitazione del diritto di accesso al consigliere prende spunto dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 5105 del 26/9/2000 e n. 1893 del 02/4/2001 che rappresentano giurisprudenza consolidata.



La legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal DPR 445/2000, in materia di procedimenti amministrativi ha stabilito i seguenti principi:

- ❖ *“non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo”* (art.22, comma 4);
- ❖ *“la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”* (art. 2, comma 2, ultima parte del D.P.R. 12 luglio 2006 n. 184 - recante disposizioni regolamentari in materia di accesso alla documentazione amministrativa);
- ❖ *“non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”* (art. 24, comma 3).

Se è pur vero che i consiglieri hanno diritto di accedere a informazioni e notizie senza l’obbligo di fornire motivazioni, è anche vero che **il diritto di accesso debba essere formalizzato in una richiesta, almeno in caso di atti non pubblici.**

Con tale comportamento il consigliere attesta, con propria dichiarazione, la conoscenza dei propri obblighi in relazione ai limiti esistenti in merito alla divulgazione delle informazioni contenute negli atti di cui vengono in possesso.

In sintesi, **il consigliere ha diritto di accesso a tutti gli atti amministrativi esistenti e facenti parte del procedimento amministrativo, agli atti anche privati connessi e richiamati ma deve indicare, tuttavia, con precisione, l’atto di cui intende estrarre copia.**

La richiesta di informazioni è sicuramente possibile su situazioni attuali, esistenti e immediatamente disponibili all’ufficio.

Le informazioni riguardanti atti riferenti ad oltre un quinquennio, o comunque connessi a procedimenti conclusi da tempo, potranno essere oggetto di una ricerca che non può prescindere dalla esatta individuazione dell’atto amministrativo a cui il consigliere fa riferimento.

Il dovere di conservazione degli atti che non siano atti pubblici non supera i dieci anni e, in alcuni casi, il quinquennio, pertanto, **risulta oneroso se non impossibile richiedere informazioni riguardanti documenti non pubblici già soggetti alle regole dello scarto di archivio.**

Per consolidata giurisprudenza, le ricerche di informazioni generiche, rappresentando un’elaborazione di dati non collegati all’attività dell’ufficio, costituiscono un aggravio oneroso non semplicemente ammissibile.



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

Il Segretario Generale

61121 Pesaro, viale Gramsci 4
tel. 0721.359.2347/2415/2414
fax 0721.359.2295
e-mail: segr.generale@provincia.ps.it

E' auspicabile, quindi, e in questo senso mi rivolgo alla sensibilità dei consiglieri e dei funzionari, trovare un giusto equilibrio fra le richieste rivolte all'ufficio e l'esigenza di dare servizi ai cittadini che rappresentano un obiettivo comune e privilegiato rispetto ad amministratori e funzionari.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Rita Benini